



SENT. 3 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice unico
Andrea Liberati, in data 9 gennaio 2024, con l'assistenza del
Segretario Maria Grazia Mariani;

visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993,
n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge
14 gennaio 1994, n. 20, la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

visto il ricorso e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23373/PM del registro di segreteria,
proposto dal Sig. I.g. (C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx) nato a
xxxxxx (xx), l'x/xx/xxxx e residente in xxxxxxxxx (xx), alla
via xxxxxxxx n. xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario
Lazzari (mario.lazzari@pec.it);

contro

l'Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — (C.F.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio
Cimmino (c.f. CMMNTN58M17F158F, PEC avv.antonio.

	cimmino@postacert.inps.gov.it) e Floro Flori (c.f.	
	FLRFLR58D12E388A, PEC avv.floro.flori@postacert.inps.	
	gov.it), elettivamente domiciliato con i sopra indicati	
	procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS, Via S.	
	Martino n. 23, 60722 Ancona (AN);	
	FATTO	
	Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 il ricorrente	
	ha chiesto di accertare e dichiarare:	
	-il proprio diritto al ricalcolo della base pensionabile, che tenga	
	conto di tutte le maggiorazioni spettanti;	
	- il diritto a vedersi riconosciuto, a decorrere dal 26/02/2018,	
	il trattamento pensionistico privilegiato più favorevole,	
	all'esito della comparazione dei due differenti sistemi di	
	calcolo previsti dai commi II e IV dell'art. 67 d.P.R. n.	
	1092/73;	
	-l'illegittimità delle trattenute effettuate da INPS per "cumulo	
	con redditi da lavoro" sul trattamento pensionistico	
	privilegiato percepito dal ricorrente";	
	per l'effetto ordinare:	
	- il ricalcolo della base pensionabile della PPO di Tab. A, 7 Ctg.	
	a vita, che tenga conto delli tutte le relative maggiorazioni	
	spettanti;	
	- la rideterminazione della pensione privilegiata ordinaria di 7	
	Ctg., Tab A, a vita, con il riconoscimento del trattamento pit	
	favorevole ex art. 67, commi II e IV, del d.P.R. n. 1092/73;	
	2	

	- di interrompere, con effetto immediato, ogni trattenuta sul	
	trattamento pensionistico privilegiato del ricorrente per	
	presunto "cumulo con redditi da lavoro" e, dunque,	
	condannare l'INPS resistente al pagamento in favore del	
	ricorrente:	
	-del trattamento pensionistico privilegiato di Tab. A, Ctg. 7°,	
	che tenga conto del predetto ricalcolo della base pensionabile,	
	nonché dell'applicazione trattamento più favorevole ex art.	
	67, commi II e IV, del d.P.R. n. 1092/73;	
	-delle differenze pensionistiche relative ai ratei maturati a	
	decorrere dal 26.2.2018;	
	- alla restituzione in favore del ricorrente di tutti gli importi	
	indebitamente trattenuti per "cumulo con redditi da lavoro"	
	dal 07/03/2022 e sino a tutt'oggi, -il tutto, oltre interessi legali	
	e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo	
	soddisfo.	
	Le spese e delle competenze del grado di giudizio, da distrarre	
	in favore dell'Avvocato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.	
	In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto di disporre ogni	
	opportuno accertamento di carattere amministrativo e/o	
	contabile, anche ricorrendo, ove ritenuto necessario, a CTU	
	tecnico - contabile, in relazione a tutte le circostanze dedotte	
	ed ai documenti richiamati e di ordinare all'INPS e alle	
	Amministrazioni interessate l'esibizione di tutta la	
	documentazione inerente allo svolgimento del servizio del	
	3	

ricorrente, ad integrazione di quella già versata in atti.

Nelle proprie difese il ricorrente ha rilevato di aver prestato servizio presso la Marina Militare dal 1996 al 2017, quando è stato congedato per motivi di salute. Dopo aver trascorso un breve periodo in aspettativa, ha presentato una domanda di pensione di invalidità all'INPS, che gli è stata concessa nel 2022.

Tuttavia, dopo aver esaminato i documenti relativi alla pensione, afferma di aver riscontrato alcune incongruenze e sviste nella liquidazione del trattamento pensionistico, tra cui l'omissione di alcune maggiorazioni della base pensionabile ex art. 53 del d.p.r. 1092/1973 riconosciute nel modello PA04 del 25 marzo 2020 (all. 4) e nel decreto di inquadramento nei ruoli civili di cui all'all. 2 (in relazione alle maggiorazioni il provvedimento Inps impugnato all. 5 a p. 6 risulta in bianco) a cui aveva diritto e l'assenza di riconoscimento del trattamento pensionistico più favorevole previsto dalla legge. L'Inps avrebbe calcolato solo le maggiorazioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 165/1997 (sei scatti) ancorché in maniera errata (doc. 5 p. 5), omettendo di considerare l'indennità funzionale, l'importo aggiuntivo pensionabile, l'indennità operativa, l'indennità integrativa speciale, quali maggiori assegni peraltro previsti nel trattamento retributivo del ricorrente, già goduti durante l'impiego militare. oltre ai benefici stipendiali ex art. 1801 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Inoltre, l'Inps avrebbe omesso l'elaborazione dei due differenti sistemi di calcolo previsti dall'art. 67, commi II e IV, del d.P.R. n. 1092/73. Al riguardo la pronuncia SS.RR. n. 2/QM/2005 stabilisce che la pensione privilegiata ex art. 67 d.p.r. 1092/1973 è la stessa sia nel caso previsto dai commi 2 e 3, sia nel caso previsto dal comma 4, dipendente da causa di servizio, ma è calcolata in rapporto alla base pensionabile in modo diverso. L'articolo 67, comma 2, infatti si applica secondo la difesa di parte ricorrente non solo ai militari con meno di 15 anni di servizio, ma anche a quelli che hanno acquisito o superato tale anzianità, ai quali il legislatore dà la possibilità di scegliere tra due sistemi di calcolo diversi. La Corte dei conti ha stabilito che è possibile optare per il sistema più favorevole. Nel caso di un servizio di 26 anni, un mese e 27 giorni, è stato emesso un atto di verifica della congruità del trattamento di PPO sviluppato per verificare la correttezza del calcolo della pensione.

La difesa del ricorrente contesta anche le indebite trattenute di 479,14 € sulla pensione per cumulo con redditi da lavoro dal 7/03/2022 ad oggi, previsto dal disposto normativo di cui all'articolo 139, c 1, del d.P.R. n. 1092/73.

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono secondo la tesi difensiva cumulabili con un trattamento di attività o con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o

	all'assegno anzidetti.	
	Secondo il ricorrente il principio di diritto enunciato dalle	
	SS.RR. della Corte dei conti con la sentenza n. 42/2017/QM	
	stabilisce infatti che il soggetto avente diritto alla pensione di	
	privilegio per il servizio militare, cessato per inidoneità al	
	S.M.I., può cumulare la pensione privilegiata con un altro	
	trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio	
	diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno	
	anzidetti poiché quando il ricorrente, nella sua qualità di 2°	
	Capo, operava sulla terraferma era preposto al servizio di	
	turnista telecomunicatore, ma anche addetto alla segreteria	
	generale o altro incarico nelle varie sedi di destinazione;	
	mentre a bordo delle unità navali — oltre ad essere, talvolta,	
	impiegato presso la stazione radio -svolgeva, altresì, il ruolo	
	di vedetta, addetto ai rilevamenti costieri, mentre il ruolo	
	civile ricoperto oggi dal sig. L. alle dipendenze del "Circolo	
	Sottoufficiali Marina Militare Ancona" prevede esclusivamente	
	compiti di segretario, con svolgimento di attività natura	
	economo - contabile.	
	Inoltre, la nota operativa n. 45 del 28.11.2008 ex INPDAP	
	precisa che i trattamenti privilegiati di cui all'art. 139 d.p.r.	
	1092/1973 (conseguenti al transito al civile senza soluzione	
	di continuità e per mansioni di servizio diverse da quelle	
	attribuite durante il servizio militare) sono esclusi dai limiti	
	alla cumulabilità tra redditi da lavoro e pensioni privilegiate.	
	6	

	Nella nota è, infatti, precisato che l'abolizione dei limiti al	
	cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti	
	dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di	
	invalidità, tra i quali rientrano i trattamenti pensionistici di	
	privilegio, "fermo restando quanto disposto dall'articolo 139	
	del d.P.R. 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle	
	dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo	
	espresso di detto articolo al "rapporto di servizio". Solo per	
	dette tipologie (quindi eccettuate quelle di cui all'art. 139) di	
	trattamenti pensionistici continuerebbero, pertanto, a trovare	
	applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui	
	all'articolo 72, c. 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella	
	misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50	
	per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero	
	intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità	
	contributiva pari o superiore a 40 anni). La tesi della nota	
	operativa ex INPDAP n. 45/2008, evidenzia la difesa, è stata	
	del resto confermata dal messaggio INPS del 21/09/2021, n.	
	3154 (v. Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la	
	regione Marche, n. 83/2022).	
	Con memoria in data 4 luglio 2023 l'Inps ha concluso	
	chiedendo:	
	in via preliminare:	
	- di accertare il difetto di giurisdizione del Giudice adito a	
	vantaggio della Giurisdizione Amministrativa del TAR	
	7	

	competente per territorio;	
	- in via subordinata disporre l'integrazione del contraddittorio,	
	ex art. 102 c.p.c., nei confronti del Ministero della Difesa,	
	versandosi ipotesi di litisconsorzio necessario;	
	- in via subordinata - nella denegata ipotesi di mancata	
	integrazione del contraddittorio iussu iudicis - autorizzare	
	l'INPS a chiamare nel processo, ex art. 106 c.p.c., il Ministero	
	della Difesa, per comunanza di causa, affinché l'Istituto	
	previdenziale possa spiegare domanda di rivalsa e manleva	
	nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro;	
	nel merito:	
	- rigettare il ricorso L. G. poiché infondato in fatto e diritto;	
	- in via subordinata, in accoglimento della domanda di	
	garanzia e regresso spiegata nei confronti del datore di lavoro	
	Ministero della Difesa, condannare quest'ultimo a manlevare	
	e rivalere l'INPS in relazione a qualsivoglia somma, qualunque	
	sia l'importo, della quale sarà eventualmente accertata la	
	debenza nei confronti di L. G. o alla quale l'Istituto	
	previdenziale sarà eventualmente condannato a pagare in	
	favore di L. G. in esito al giudizio che occupa.	
	In particolare, ha evidenziato che:	
	- secondo la nota operativa n. 45 del 28/11/2008 (doc. 7	
	INPS) i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti	
	pubblici non sono cumulabili con la retribuzione, derivante da	
	impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, quando	
	8	

	il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o	
	rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo	
	alla pensione;	
	-che la pensione privilegiata, o l’assegno rinnovabile ex art.	
	139 d.P.R. n. 1092/73, sono cumulabili con un trattamento di	
	attività o altro trattamento pensionistico derivante da un	
	rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla	
	pensione, o all’assegno;	
	-in relazione ai sei scatti di cui all'art. 4 del decreto legislativo	
	165/1997 e di cui all'art. 20 della legge 232/1990 il difetto di	
	giurisdizione ex artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214	
	nonché 3 e 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (giudizio n.	
	22475/PM – omissis c. INPS e giudizio n. 22611/PM – omissis	
	c. INPS);	
	-che in ogni caso le maggiorazioni, i sei scatti (art 4 d.lgs.	
	n.165/1997) e gli ulteriori elementi retributivi richiesti dal L.	
	sono calcolati - se dovuti - dalla procedura S7 in base ai flussi	
	telematici inviati dall’Ente di appartenenza (doc. 4 INPS);	
	-che ove ci si dolga di un eventuale errore o di un mancato	
	inserimento nel c.d. mod PA04 di elementi della retribuzione,	
	l’interessato deve rivolgersi all’Amministrazione di	
	appartenenza e la stessa, in caso di nuovo inserimento o	
	comunque di modifica, dovrà trasmettere i flussi telematici	
	“corretti” per un eventuale riliquidazione.	
	-che la pensione di privilegio percepita dal L. non ha natura	

	risarcitorio-tabellare bensì di inabilità di privilegio ordinaria	
	calcolata sul servizio prestato e sulle retribuzioni percepite.	
	All'udienza del 18 luglio 2023, presente l'avv. Floris per l'Inps,	
	assente il difensore del ricorrente, questo Organo giudicante	
	ha riservato ordinanza.	
	Con ordinanza in pari data sono stati richiesti chiarimenti	
	all'Inps circa gli elementi accessori e le due modalità di calcolo	
	ex art. 67 d.p.r. 1092/1973, disponendo l'audizione di un	
	funzionario per il 24 ottobre 2023.	
	Con nota di risposta del 13 settembre 2023 all'ordinanza n.	
	19/23, l'Inps ha comunicato:	
	-che il trattamento di pensione di privilegio è stato calcolato	
	considerando il trattamento più favorevole secondo la	
	procedura INPS di liquidazione pagata in base ai flussi	
	telematici inviati dall'ente datore di lavoro tramite file di	
	interscambio in S7, sui quali gli operatori INPS non possono	
	intervenire, specificando che eventuali errori o mancanze	
	devono essere segnalati all'amministrazione di appartenenza	
	che invierà un nuovo file di interscambio per aggiornare la	
	prestazione;	
	-che le maggiorazioni sei scatti (art 4 d.lgs.165/1997),	
	assegno funzionale, importo aggiuntivo pensionabile,	
	indennità operativa, indennità integrativa speciale, ed altri	
	chiesti dal L., questi sono stati calcolati dalla procedura S7 in	
	base al file di interscambio inviato dall'Ente di appartenenza	
	10	

	in S7;	
	-che la decorrenza della pensione è il 26/02/2018, come	
	indicato dai flussi telematici;	
	-che la pensione di privilegio del L. non è risarcitoria ma	
	calcolata su servizio prestato e retribuzioni percepite;	
	-che il ricorrente è transitato nei ruoli civili nella stessa	
	amministrazione nella quale era già militare e che secondo la	
	nota operativa 45 del 28/11/2008, i trattamenti di pensione	
	non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi	
	nella Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio	
	costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del	
	precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.	
	Con note difensive in data 9 ottobre 2023 parte ricorrente ha	
	rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice contabile	
	rispetto al giudice amministrativo in merito alla	
	determinazione dei vari aspetti pensionistici dedotti in giudizio	
	(maggiorazioni della base pensionabile, sei scatti, l'assegno	
	funzionale, l'importo aggiuntivo pensionabile, indennità	
	operativa, l'indennità integrativa speciale ecc.) in quanto	
	affidenti il calcolo della pensione basato su emolumenti già	
	riconosciuti nel modello PA04 dall'amministrazione e che tale	
	giurisdizione è stata implicitamente riconosciuta in molte	
	decisioni e non eccepita dall'Inps.	
	Con riferimento all'eccezione sollevata dall'istituto	
	pensionistico che sostiene che i trattamenti di pensione dei	

	dipendenti pubblici non dovrebbero essere cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nella P.A. ha rilevato che con sentenza delle SS.RR. n. 42/2017/QM è stato stabilito che i titolari di pensioni privilegiate possono cumulare la pensione con la retribuzione da un nuovo servizio, come conferma la stessa nota operativa 45/2008 dell'Inpdap, a condizione che i due servizi siano diversi, e che nel caso specifico, l'attività precedente del ricorrente era di "Addetto alla telecomunicazioni radio e segnalatore, operatore componente nautica e meteo" della Marina Militare, un ruolo molto diverso da quello attualmente ricoperto come "Assistente Amministrativo" nel Ministero della Difesa. Di conseguenza, sostiene che la pensione privilegiata dovrebbe essere pienamente cumulabile con il reddito da lavoro e l'INPS dovrebbe essere condannato a restituire le somme indebitamente trattenute sul trattamento pensionistico del ricorrente a titolo di "cumulo con redditi da lavoro", con interessi e rivalutazione applicati secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne l'eccezione sollevata dalla difesa avversaria riguardante eventuali errori o omissioni nel calcolo della base pensionabile, che sarebbero di competenza dell'Amministrazione di appartenenza, ha ribadito che in caso di errori di calcolo o omissioni illegittime di determinate maggiorazioni della base pensionabile, l'unico ente responsabile è l'Istituto pensionistico territorialmente	
	12	

	competente. Di conseguenza, l'eccezione sollevata dalla	
	difesa avversaria è da considerarsi infondata.	
	Per quanto concerne l'omissione del doppio sistema di calcolo	
	previsto dall'articolo 67 del D.P.R. n. 1092/73 per il	
	riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato,	
	secondo la giurisprudenza delle SS.RR. n. 2/2005/QM il	
	doppio calcolo dovrebbe essere applicato non solo ai militari	
	con meno di 15 anni di servizio, ma anche a quelli con più di	
	15 anni di servizio, permettendo loro di scegliere il sistema di	
	calcolo più favorevole.	
	Il ricorrente, che ha maturato 26 anni, un mese e 27 giorni di	
	servizio, ha chiesto all'ente previdenziale l'elaborazione di	
	questo doppio calcolo per verificare se il trattamento	
	pensionistico era congruo e conforme agli schemi di calcolo	
	previsti dalla legge. Tuttavia, l'INPS non ha fornito alcuna	
	risposta a questa richiesta, pur sostenendo che la pensione è	
	stata calcolata tenendo conto del decimo più favorevole e che	
	il sistema dell'INPS calcola automaticamente il trattamento	
	più favorevole. Tuttavia, il ricorrente contesta questa	
	affermazione, sostenendo che l'INPS non ha effettuato il	
	doppio calcolo come richiesto e chiede di ordinare	
	l'elaborazione del doppio criterio per poter scegliere il sistema	
	più favorevole.	
	Ha evidenziato inoltre il mancato rispetto da parte dell'INPS	
	dell'ordinanza istruttoria con cui si richiedeva all'INPS di	

	fornire dettagli specifici riguardo alla determinazione della	
	pensione, tra cui informazioni su diversi elementi retributivi e	
	la metodologia di calcolo utilizzata, in quanto non ha fornito	
	le informazioni richieste, limitandosi a presentare documenti	
	già forniti in precedenza e documenti irrilevanti per la	
	questione in discussione, senza fornire alcun prospetto di	
	liquidazione che potesse illustrare la metodologia di calcolo	
	utilizzata.	
	Con riferimento alla richiesta dell'INPS di chiamare in giudizio	
	il Ministero della Difesa ex art. 102 del Codice di Procedura	
	Civile, il ricorrente ritiene che questa richiesta sia infondata,	
	poiché l'unico ente responsabile per la corretta	
	determinazione del trattamento pensionistico privilegiato è	
	l'INPS.	
	All'udienza del 24 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in	
	decisione e decisa parzialmente con sentenza n. 86/2023 con	
	la quale:	
	- è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti;	
	-è stata rigetta la richiesta dell'Inps di integrazione del	
	contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del Ministero	
	della difesa;	
	- è stata accertata l'illegittimità della trattenuta effettuata sul	
	trattamento pensionistico del ricorrente e definita "cumulo con	
	redditi da lavoro";	
	- è stato condannato l'Inps alla restituzione delle somme	

	trattenute indebitamente sul trattamento pensionistico per	
	"cumulo con redditi da lavoro" dalla data dell'effettiva prima	
	trattenuta e all'attualità;	
	- è stato condanna l'Inps al pagamento del maggior importo	
	tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme	
	spettanti secondo gli indici ISTAT, ex art. 150 disp. att. del	
	cpc, rilevati anno per anno, da applicarsi sulle somme dovute	
	alle scadenze normativamente previste e a decorrere da	
	ciascun rateo, secondo i criteri indicati dalle SS.RR. n.	
	10/QM/2002.	
	Con separata ordinata è stata sollecitata la corretta	
	acquisizione degli elementi informativi e documentali già	
	chiesti con ordinanza, è stata sollecitata la comparizione di un	
	rappresentante dell'amministrazione, non presentatosi	
	all'udienza nonostante regolare convocazione in quanto	
	trasferito a Parma e non in possesso dell'autorizzazione alla	
	trasferta, e rinviata la causa al 21 novembre 2023 al fine di	
	decidere sugli elementi accessori della pensione e il doppio	
	criterio di calcolo applicato.	
	Con note in data 17 novembre 2023 il ricorrente ha	
	evidenziato che il file di interscambio è diverso da quello	
	elaborato nel 2020, contestandone l'autenticità, e che non	
	trova riscontro con il provvedimento di liquidazione, oltre a	
	censurare la mancata produzione del doppio criterio di calcolo	
	previsto dall'art. 67 commi 2 e 4 del d.p.r. 1092/1973.	

	All'udienza del 21 novembre 2023, ascoltata la dott.ssa Vitali	
	dell'Inps all'uopo convocata la causa è stata rinviata al 9	
	gennaio 2024 dando termine all'Inps per articolare	
	compiutamente i calcoli della pensione, incluso il doppio	
	criterio ex art. 67 d.p.r. 1092/1973.	
	Con nota del 5 dicembre 2023 l'Inps ha comunicato i criteri di	
	calcolo adottati e prodotto documentazione a supporto.	
	Con note del 22 dicembre 2023 il difensore del ricorrente ha	
	evidenziato l'avvenuta maggiorazione da parte dell'Inps del	
	doppio criterio di calcolo con il nuovo prospetto depositato ed	
	eccepito che il nuovo prospetto, al pari del precedente, non	
	evidenzia le singole componenti del trattamento pensionistico	
	richieste con ricorso, pur dando atto del deposito del nuovo	
	file di interscambio.	
	All'udienza del 9 gennaio 2024, sentiti l'avv. Cimmino per	
	l'Inps e l'avv. Villani in sostituzione dell'avv. Lazzari per il	
	ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Decise con sentenza parziale le ulteriori questioni, rimangono	
	da valutare in questa sede la spettanza degli emolumenti	
	accessori e la correttezza del doppio criterio di calcolo.	
	In relazione al mancato riconoscimento degli emolumenti	
	accessori parte ricorrente ha evidenziato la discrasia rispetto	
	al modello PA04 in quanto l'Inps avrebbe tenuto conto del solo	
	aumento dei sei scatti, che sarebbe stato calcolato	
	16	

	erroneamente, trascurando l'assegno funzionale, l'importo	
	aggiuntivo pensionabile, l'indennità operativa, l'indennità	
	integrativa speciale.	
	Al riguardo l'Inps ha eccepito in prima battuta il difetto di	
	giurisdizione in relazione ai sei scatti (su cui si è già statuito)	
	e affermato che gli ulteriori elementi retributivi sono calcolati	
	in base ai flussi telematici inviati dall'ente di appartenenza	
	tramite file di interscambio in S7 sul quale gli operatori INPS	
	non posso intervenire: per eventuali errori o mancanze	
	riscontrate dal pensionato è sempre l'Amministrazione di	
	appartenenza che deve inviare un nuovo file di interscambio	
	S7 al fine di aggiornare la prestazione liquidata.	
	Al riguardo poiché l'Inps, unico ente responsabile	
	dell'elaborazione della pensione, non aveva dato effettiva	
	dimostrazione di aver tenuto in debito conto gli emolumenti	
	accessori, di cui non ha contestato la debenza, con più	
	ordinanze è stato disposto all'Inps di depositare elementi	
	informativi idonei a desumere quali elementi risultanti dal	
	modello PA04, ed in particolare i c.d. sei scatti, l'assegno	
	funzionale, l'importo aggiuntivo pensionabile, l'indennità	
	operativa, l'indennità integrativa speciale, riportati nel decreto	
	di inquadramento del 15 gennaio 2019 (all. 2 del ricorrente)	
	fossero stati considerati o meno nel calcolo della pensione,	
	nonché di riferire se l'istituto avesse o meno considerato nel	
	calcolo i due criteri indicati dall'art. 67 del d.p.r. 1092/1973,	
	17	

	provvedendo al deposito dei relativi prospetti di calcolo.	
	Con nota del 5 dicembre 2023 l’Inps ha finalmente trasmesso	
	i calcoli relativi alla liquidazione dai quali in relazione alle voci	
	in contestazione si evince:	
	- che il trattamento di pensione di privilegio è stato liquidato	
	considerando tutte le voci inserite nel file di interscambio	
	Pensioni S7 inviato dalla Amministrazione di appartenenza	
	(allegato 1): IIS € 6.371,04, Indennità operativa €. 3.098,76,	
	Stipendio €. 15.475,78 (+ maggiorazione del 18% pari ad €. 2.785,64) totale €. 18.261,42, Assegno funzionale €. 1.800,20, Maggiorazione indennità operativa €. 1.841,59,	
	Importo aggiuntivo pensionabile €. 3.466,92, per un totale di	
	€. 34.839,93;	
	-i benefici art 4 d.lgs. 165/97 sono stati inseriti nel calcolo	
	nell’apposita sezione a pag. 5 della determina di pensione	
	(allegato 2);	
	- la tredicesima non viene inserita nel totale perché la	
	pensione da determina è calcolata in 12/12 ed è corrisposta	
	separatamente dall’operatore in fase di pagamento della	
	pensione (vedasi lotto 9 allegato 3 pag.4).	
	Per quanto concerne il doppio criterio di calcolo in applicazione	
	dell’articolo 67 DPR 1092/1973 ha provveduto a calcolare il	
	trattamento pensionistico privilegiato più favorevole all’esito	
	della comparazione dei due differenti sistemi di calcolo previsti	
	ai commi II e IV.	

	Ai sensi dell'art. 67 comma 2 del d.p.r. 1092/73 il risultato è	
	il seguente: base pensionabile (€ 34.839,93+ benefici art. 4	
	d.lgs. 165/97 € 3.277,02) x 44% percentuale relativa alla 7^	
	ctg. privilegio = € 16.771,45	
	Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.p.r. 1092/73 il risultato del	
	calcolo dell'Inps è il seguente: pensione ordinaria € 9.512,32	
	(montante contributivo dal 1996 in poi € 242.699,45 x	
	coefficiente Tab A Legge 335/95 (4,246%) /13x12+1/10 (€.	
	951,23) = € 10.463,55.	
	Dal confronto tra i due calcoli risulta più favorevole il calcolo	
	effettuato a norma del comma 2 dell'art. 67 DPR citato, pari a	
	€ 16.771,45.	
	Tale importo risulta che sarà corrisposto a febbraio 2024 con	
	lotto di lavorazione n. 9 del 20/11/2023 (Allegato 3 pagg 2-	
	4).	
	Sulle somme dovute a titolo di arretrati sono stati conteggiati	
	e corrisposti gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria	
	calcolati dalla decorrenza fino alla data del soddisfo (allegato	
	3 pag. 6 alla voce "altri assegni") (allegato 4).	
	Anche le trattenute per cumulo con redditi da lavoro operate	
	dalla decorrenza della pensione, su cui si è statuito con	
	sentenza parziale, saranno rimborsate a febbraio 2024.	
	Conclusivamente, l'Inps ha specificato che a seguito delle	
	lavorazioni sopra specificate con la rata di febbraio 2024 sarà	
	corrisposto al Signor L. G. l'importo netto di € 30.356,86	
	19	

	(Allegato 3 pag. 6 "saldo") oltre alla pensione di febbraio	
	aggiornata.	
	Per quanto rilevato i trattamenti accessori risultano essere	
	stato rielaborati a novembre 2023 con decorrenza da febbraio	
	2024 sulla base dei dati forniti con il file di interscambio.	
	Ai fini del decidere non rileva al riguardo che la relativa	
	sezione sia ancora in bianco nel provvedimento Inps,	
	risultando chiariti sotto il profilo sostanziale i criteri di calcolo	
	utilizzati.	
	Anche il criterio per il riconoscimento della pensione	
	privilegiata risulta essere ora calcolato con il criterio più	
	favorevole.	
	Va quindi accertato a favore del dott. L. il diritto, non	
	contestato dall'Inps, al trattamento più favorevole risultante	
	dai due criteri di calcolo ex art. 67 d.p.r. 1092/1973, nonché	
	il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico sulla	
	base del calcolo di pensione sopra rappresentato e il	
	conseguente credito indicato.	
	Conclusivamente va accertato il diritto del ricorrente a vedersi	
	riconosciuta la pensione nella maggiore misura complessiva	
	determinata all'esito dell'istruttoria con le seguenti voci:	
	-in applicazione dell'articolo 67 DPR 1092/1973 il calcolo	
	effettuato a norma del comma II art 67 DPR 1092/73 €	
	16.771,45, risultato più favorevole;	
	-in relazione alle singole componenti richieste sulla base del	

	file di interscambio Pensioni S7 inviato dalla Amministrazione	
	di appartenenza (allegato 1):	
	IIS € 6.371,04	
	Indennità operativa €. 3.098,76	
	Stipendio €. 15.475,78	
	(+ maggiorazione del 18% pari ad €. 2.785,64) totale €.	
	18.261,42	
	Assegno funzionale €. 1.800,20	
	Maggiorazione indennità operativa €. 1.841,59	
	Importo aggiuntivo pensionabile €. 3.466,92	
	La tredicesima viene di prassi corrisposta separatamente	
	dall'operatore in fase di pagamento della pensione (vedasi	
	lotto 9 allegato 3 pag.4).	
	Essendo stato accertato il diritto al trattamento più	
	favorevole, si ritiene di rigettare la richiesta di CTU e di	
	relativa quantificazione, che non può essere suppletiva	
	dell'onere probatorio, pur dovendosi al contempo censurare il	
	comportamento dell'Inps di scarsa trasparenza nei propri atti	
	amministrativi, circostanza della quale, influenzando nella	
	dinamica processuale, si deve tener conto nella liquidazione	
	delle spese.	
	Va infatti dato atto della estrema difficoltà ad ottenere	
	dall'Inps i relativi calcoli ai fini delle spese.	
	Per quanto concerne le spese di lite, da distrarsi a favore del	
	procuratore antistatario, va tenuto conto che:	

	-l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione definita con sentenza parziale risulta del tutto infondata e di natura strumentale: al riguardo l'Inps ha citato precedenti del tutto inconferenti o che addirittura sconfessano le proprie tesi, essendo non plausibile che non conosca i precedenti giudiziari che lo riguardano;	
	-l'eccezione di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero risulta del pari del tutto infondata e strumentale, considerati anche i numerosi precedenti in cui è stata rigettata, anche per il fatto che il ricorrente chiede proprio l'applicazione del modello PA04 inviato dal Ministero all'Inps, senza quindi minimamente contestare i provvedimenti dell'amministrazione, ma solo quelli dell'ente previdenziale;	
	-per quanto concerne l'applicazione del doppio criterio di calcolo per la pensione privilegiata e per gli emolumenti accessori è stata rilevata la scarsa trasparenza degli atti amministrativi dell'Inps, che è stato in grado di illustrare i calcoli svolti solo a seguito di plurime ordinanze per problemi del software, circostanza che ha imposto anche l'audizione di un funzionario, non essendo i legali in udienza a conoscenza in modo adeguato dei fatti di causa e non essendosi presentato ad ottobre alcun funzionario convocato;	
	-risulta censurabile il comportamento dell'Inps nella misura in cui essendo l'ente preposto al trattamento pensionistico non abbia esibito ed elaborato i criteri di calcolo del trattamento	

		delle spese.	
		Per quanto esposto l'Inps va condannato al pagamento delle	
		spese in favore del procuratore antistatario nella misura di €	
		4.000 € oltre spese generali oltre iva e c.p.a.	
		P.Q.M.	
		La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le	
		Marche, in composizione monocratica, definitivamente	
		pronunciando:	
		-accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento degli	
		emolumenti accessori e al criterio di calcolo della pensione	
		privilegiata come specificato in parte motiva, con condanna	
		dell'Inps al pagamento del credito conseguente;	
		- condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite nella misura	
		di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre spese generali, iva e	
		c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.	
		Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
		Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di	
		diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di	
		parte ricorrente.	
		Così deciso il 9 gennaio 2024	
		Il giudice	
		dott. Andrea Liberati	
		<i>f.to digitalmente</i>	
		Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2024	
		24	

